

FISCO

Adempimenti. Una risoluzione delle Entrate scioglie diversi dubbi relativi alla comunicazione telematica dei documenti

Lo speso contro va per competenza

Per il primo semestre 2017 da riportare le fatture emesse tra 1° gennaio e 30 giugno

Luca Gaiani

■ Criterio di competenza legato alla data di emissione, per la **comunicazione telematica delle fatture**. Nella comunicazione relativa al primo semestre 2017, andranno dunque riportate solo fatture emesse con data compresa tra il **1° gennaio e il 30 giugno**, a prescindere dal momento di registrazione. Per le fatture ricevute vale invece quest'ultima data. Il chiarimento è riportato nella **risoluzione 87/E di ieri**, con cui le Entrate risolvono numerosi dubbi degli operatori in merito al nuovo adempimento introdotto dal Dl 193/16, la cui prima scadenza è fissata al 16 settembre (con proroga all'8). Per le bollette di importazione, possibile evitare i dati del cedente extracomunitario, ma solo per il 2017.

ziananno fatture con data tra il 1° gennaio e il 30 giugno. Per le fatture ricevute, la competenza temporale si riferisce invece alla registrazione. Pertanto, nella comunicazione del primo semestre 2017, si riporteranno le fatture di acquisto registrate tra gennaio e giugno di quest'anno.

DATI ESTERI

Per le bolle doganali e per le informazioni contenute nei registri Iva extracomunitari, vanno riportate nei registri Iva

Bolle doganali e dati esteri

Con riferimento alla comunicazione delle bolle doganali di importazione, la risoluzione precisa che, a norma dell'articolo 25, comma 2, Dpr 633/72, le informazioni che identificano il cedente extracomunitario, compreso il Paese di residenza, devono essere riportate nei registri Iva. Inoltre, per quanto riguarda i dati di natura N2, si deve indicare il codice natura N2. Per le comunicazioni carenti o contenenti dati erronei è infine possibile avvalersi del rinvio (articolo 13, Dlgs 472/97) inviando una comunicazione integrativa o rettificativa di quella già inviata, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine dell'adempimento.

sequenza di undici "9".

Qualora il cliente o fornitore modifichi alcuni suoi dati anagrafici in corso di periodo (mantenendo invece lo stesso codice fiscale), è possibile riportare l'informazione più aggiornata disponibile. Se non è nota la sede della controparte, si valorizzerà il campo con "dato assente". Se i dati riguardano una fattura semplificata (articolo 21-bis, Dpr 633/72) resta obbligatorio indicare nome, cognome o denominazione se gli identificativi fiscali non sono riportati.

Fatture cointestate

La risoluzione ricorda che non è consentito emettere fatture cointestate verso clienti soggetti passivi Iva. Nel caso invece di cointestazione di fatture a soggetti privati (B2C), la compilazione degli identificativi fiscali si effettua riportando i dati solo di un cointestatario. Per le fatture riferite ad acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del Dl 331/93, occorre riportare nella comunicazione il codice natura N3 se l'operazione è non imponibile e il codice N4, qualora si tratti di operazione esente. Il codice N3 va anche indicato nel caso di esportazioni effettuate in regime del margine. Per le fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono di regimi agevolati ("regime di vantaggio" articolo 27, Dl 98/11 e "regime forfettario" Legge 190/14) si deve invece indicare il codice natura N2. Per le comunicazioni carenti o contenenti dati erronei è infine possibile avvalersi del rinvio (articolo 13, Dlgs 472/97) inviando una comunicazione integrativa o rettificativa di quella già inviata, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine dell'adempimento.

Quotidiano del Fisco

ANALISI

La parità di trattamento tra Fisco e contribuente è ancora troppo lontana

di **Tonino Morina**

Con un comunicato - legge del 4 luglio 2017, l'agenzia delle Entrate conferma, nella stessa misura dello scorso anno, le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori di merci per conto terzi. Confermato anche il bonus fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo. Ri-



guarda il credito d'imposta spettante per le somme versate nel 2016 come contributo al servizio sanitario nazionale sui premi as-

curativi per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva, a pieno carico, non inferiore a 11,5 tonnellate. Conferme però che arrivano fuori tempo massimo, cioè dopo la scadenza naturale del 30 giugno 2017 per i pagamenti delle imposte sui redditi del 2016. Chi ha "saltato" la scadenza del 30 giugno, potrà ancora pagare il saldo del 2016 ed il primo acconto per il 2017, entro il 31 luglio 2017 con lo 0,40% in più.

LA NUOVA RUBRICA

Tutti i bandi e le opportunità per i finanziamenti a misura d'impresa e professionista

di **Maria Adele Cerizza, Flavia Landolfi, Donata Marzavita, Francesco Petrucci**

Dall'Europa alle Regioni passando per grandi temi di interesse nazionale.

Sul Quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore una rubrica mensile che raccoglie i bandi e le «call» europee di maggiore interesse per imprese e professionisti. Un'opportunità per fi-

nanziare idee e progetti, sostenere la formazione professionale, avviare startup, entrare nell'orbita di partnership su scala europea. Insomma, crescere.

Un'opportunità per finanziare idee e progetti, sostenere la formazione professionale, avviare startup, entrare nell'orbita di partnership su scala europea.

PROFESSIONE E STUDIO

Con la newsletter ogni giorno nella mail le novità su fisco e contabilità

Con l'iscrizione alla newsletter del Quotidiano del Fisco ogni mattina l'e-mail con tutti gli aggiornamenti sulle principali novità in materia tributaria e societaria. Per iscriversi basta andare sul sito del Quotidiano del

Fisco www.quotidianofisco.ilssole24ore.com e cliccare su «Iscriviti gratis»: digitando il proprio indirizzo e-mail si potrà ricevere sulla propria posta elettronica gli aggiornamenti dal lunedì al sabato.

Il Quotidiano del Fisco dal lunedì al sabato fornisce, in particolare, ai professionisti gli approfondimenti su fisco e diritto societario: dalla legislazione alla prassi e alla giurisprudenza.

Il Quotidiano del Fisco è arricchito da rubriche sulla giurisprudenza della Cassazione, delle Commissioni tributarie e da un "osservatorio" legislativo sul No profit.

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:

quotidianofisco.ilssole24ore.com

Enti locali. Nuova proroga ai preventivi

Per Province e Città bilanci al 30 settembre

Gianni Trovati

ROMA

Ormai superata nel caso dei Comuni, la litania eterna delle proroghe per i bilanci locali è in pieno svolgimento per Città metropolitane e Province. La nuova proroga dovrebbe arrivare oggi da una Conferenza Stato-Città straordinaria, convocata apposta per spostare al 30 settembre la chiusura dei preventivi 2017 che era in programma al 30 giugno. Come da migliore tradizione, la proroga arriva infatti a modificare un termine già scaduto. L'ennesimo rinvio, il terzo della serie quest'anno, è solo la spia evidente di un problema più generale: nonostante l'ultima tranche di aiuti portata dalla legge di conversione del decreto con la "manovrina", i conti delle Province non tornano, e nemmeno quelli delle Città metropolitane: non riescono a quadrare. Sul piano operativo la proroga non era così indispensabile. Un problema di coordinamento normativo, mai sanato, di fatto evita agli enti di area vasta le sanzioni, con la procedura che porta al commissariamento, previste per i Comuni che non approvano in tempo i bilanci. Lo slittamento dei termini offre però altro tempo alla trattativa politica sui conti.

inizialmente dalla riforma sono stati via via smentiti dai fatti, e nonostante siano stati ormai ridotti di due terzi la condizione di strade e scuole continua a denunciare lo stallo.

Più complessa è la questione delle Città metropolitane. Per loro la manovrina ha messo a disposizione altri 22 milioni, 10 dei quali indirizzati a Cagliari, e in molte Città i conti dovrebbero tornare. Ci sono però tre casi problematici, tra i quali spicca Milano dove c'è da colmare un disavanzo da 46,6 milioni (a Torino, al netto della manovrina, sono 20,4 e a Roma 16,7). Sul tema si è speso lo stesso premier Gentiloni, che a metà giugno ha telefonato a Beppe Sala promettendo soluzioni: ma i 12 milioni complessivi messi sul piatto dalla manovrina per le Città non bastano certo a superare il problema. E proprio domani a Milano, dove pende ancora l'ultimatum con la promessa di dimissioni di massa dei consiglieri, si terrà il vertice delle Città metropolitane per fare il punto della situazione.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO ENTI LOCALI

Riscossione locale, allarme licenziamenti nelle società private

Un articolo di Giuseppe De Benedetto sull'allarme delle società di riscossione private

quotidianoentilocali.ilssole24ore.com

C'è «concorso» tra bancarotta e occultamento scritture contabili

Laura Ambrosi

Antonio Iorio

■ Occultamento delle scritture contabili e bancarotta fraudolenta documentale possono concorrere non comportando la violazione del *ne bis in idem* in quanto i fatti illeciti rilevanti non coincidono. Così la **Corte di cassazione**, sezione V penale, con la sentenza n. 32367 depositata il 1° luglio.

Il sequestro dei documenti e dei registri. Secondo il ricorrente, pertanto, pena per il reato di bancarotta fraudolenta documentale deve considerarsi anche quella inflitta per il reato fiscale, evitando una doppia condanna per la medesima fattispecie delittuosa. I giudici di legittimità, richiamando i principi Cedu e della Consulta (sentenza 20/2016), hanno rigettato il ricorso tributario fondato sulla mancata imputazione della fattispecie delittuosa. Il reato tributario impedisce la riscossione dei redditi o del volume d'affari, mentre l'azione fraudolenta punta a ledere gli interessi dei creditori

l'ammontare dei redditi o del volume di affari e quindi del risultato economico, mentre l'azione fraudolenta per la bancarotta documentale si concretizza nella volontà di ledere gli interessi dei creditori, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, "requisiti" non presenti nella fattispecie fiscale. La Consulta e le pronunce Cedu intendono garantire che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi impunita per il medesimo fatto storico. L'identità del fatto sussiste solo quando c'è corrispondenza «storico-naturalistica» nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona.

A tal fine, il giudice deve valutare la coincidenza di tutti questi elementi tra il fatto già oggetto di giudizio definitivo e il nuovo.

Nella specie, la Cassazione ha escluso l'«identità del fatto» atteso che il delitto tributario punisce occultamento o distruzione finalizzati a evadere le imposte, mentre il reato fallimentare è articolato in più illeciti riconducibili non solo alla sottrazione, ma anche alla falsificazione dei libri e delle altre scritture, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Da qui l'esclusione di possibili violazioni del *ne bis in idem*, con la conseguenza che i due reati possono concorrere.

Ancorché la Suprema Corte si fosse già espressa in favore del concorso tra le due fattispecie, la decisione appare singolare perché proprio per evitare tale concorso, il Dlgs 74/2000, per l'occultamento o la distruzione aveva espressamente introdotto la locuzione «salvo il fatto non costituisce più grave reato» come confermato anche dalla relazione. Resta da comprendere, a questo punto, il senso di tale frase.

Cassazione/2. Anche se la gestione dell'edificio non rientra nella «sfera istituzionale» del municipio

Vendita dell'ex colonia comunale con imposta di registro e non Iva

Angelo Busani

■ È soggetta a imposta di registro e non a Iva la vendita da parte di un Comune di un edificio che, seppur non funzionale alla «sfera istituzionale» dell'attività comunale, è rimasto da anni inutilizzato e, nel lontano passato, adibito a colonia marina, dapprima gestita dal Comune stesso e poi da una società privata cui il Comune aveva demandato la gestione della colonia. Lo ha deciso la **Corte di cassazione** nella sentenza n. 16534 depositata ieri, nella quale si è rilevato che non basta, per l'assoggettamento a Iva della alienazione di un bene comunale, che si tratti della cessione di un cespite appartenente alla «sfera commerciale» del Comune, ma occorre anche che l'attività commerciale sia in atto al momento

della cessione dell'immobile oppure che si tratti di una cessione che avviene nella fase di «liquidazione» dell'attività commerciale che il Comune abbia svolto. Non ricorrono dunque queste caratteristiche se, da anni, l'attività commerciale sia cessata: nella specie, la cessione dell'immobile venne stipulata nel 2007; la colonia marina venne esercitata dal Comune dal 1962 al 1997; dal 1998 al 2001 la colonia venne affidata in gestione a una cooperativa; dal 2002 la colonia rimase inutilizzata, tanto che nel 2006 il Comune ne bandì la vendita. Secondo la Cassazione, l'atto di cessione effettuato dal Comune non è qualificabile come alienazione di un cespite utilizzato per lo svolgimento di attività commerciale, bensì come mero atto di disposizione del patrimonio immobiliare disponibile da parte del Comune: non è stato ritenuto sostenibile, infatti, che la cessione dell'immobile in questione fosse riconducibile a un'attività di commercio svolta dal Comune, poiché questa presuppone pur sempre l'esercizio abituale e professionale di un'impresa, evidentemente mancante nel caso giunto all'esame del giudice di legittimità, proprio perché la gestione della colonia marina (attività senz'altro commerciale) non era tuttavia sicuramente più attuale sin dal 2000: dunque, non poteva qualificarsi come inerente all'esercizio dell'impresa, in quanto non si trattava di operazione comportante lo sfruttamento del bene immobile per ricavare introiti aventi un certo carattere di stabilità.

Né, nel caso giunto a giudizio con la sentenza 16534/2017, è stato ravvisabile un atto di cessione qualificabile come rientrante nell'ambito di una fase di liquidazione dell'attività commerciale precedentemente svolta dal Comune, posto che la liquidazione è bensì una fase della cessazione dell'attività, ma non dopo che, come nel caso specifico, il Comune abbia cessato nel 1998 l'esercizio diretto della sua attività d'impresa per poi affidare in concessione l'immobile a terzi dal 1998 e fino al 2001. In sostanza, cedendo l'immobile in questione il Comune ha compiuto bensì un atto di alienazione di un cespite «non istituzionale», ma nemmeno ha realizzato la cessione di un bene «commerciale»: trattandosi «solamente» di un atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare, l'Iva non si rende applicabile per carenza dei suoi presupposti e, quindi, è inevitabile l'assoggettamento a imposta di registro.

24ORE BUSINESS SCHOOL Build your career

MASTER FULL TIME - POST LAUREA

BANKING & FINANCE

MILANO, DAL 23 OTTOBRE 2017 - 13ª Ed.
6 mesi di aula e 4 di stage

LE NUOVE COMPETENZE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO IN ATTO NEL MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO

Un percorso innovativo e completo finalizzato a formare manager in grado di operare nei settori più strategici per lo sviluppo del business

MASTER CON STAGE, OLTRE IL 95% TASSI DI CONFERMA.

Partner: **MANNO CAPPA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE**, **IR TOP Investor Relations**, **MC ADVISORY**, **pwc**

Con il contributo di: **Finanza24**, **FINANZA&MERCATI**, **Il Sole 24 ORE**, **Il Sole 24 ORE Radiocor**, **PLUS 24**

Alcune delle aziende partner per gli stage

- Ab One Investment
- Abax Bank
- ACB Group
- Accenture
- Akros Alternative
- Allianz Ras
- Anima S.gr.
- Atmos S.p.A.
- Aureo Gestioni SGR
- BBJ Consulting
- Banca Akros
- Banca Generali
- Banca IMI
- Banca Popolare di Bari
- Banca Reale
- Banca Sella
- Banca Sistema
- Barclays Bank plc
- Bayer
- BNP Paribas
- Capgemini
- Cardif Assicurazioni
- Connex Group
- Consulaudit
- Creдем
- Davide Campari
- Deloitte
- Deutsche Bank
- Ernst Young
- Eurizon Investimenti SGR
- Euromobiliare
- Everis
- Faresin Industries
- Fiditalia
- Fineco
- Gallerie Commerciali
- GI Group
- Ginini Group
- Gruppo Banca Leonardo
- Impregilo
- Interbanca
- Intesa Sanpaolo
- Invest Banca
- Istituto Centrale
- Banche Popolari
- KPMG
- KStudioAssociato
- La Feltrinelli
- La Merchant
- Linde Gas
- LMVH
- Mediobanca
- Milano Assicurazioni
- Moore Rowland Bonpani
- PPG Industries Italia
- Poltrone Frau
- Prada
- PricewaterhouseCoopers
- Prometeia
- Randstad Group
- Reply Consulting
- Sara Assicurazioni
- Shell Italia Oil Products
- Société Générale Corporate and Investment Banking
- Sofia S.G.R.
- SKY
- Telecom Italia Finance
- Tenova - Gruppo Techint
- Twin Set
- UBI Banca
- Unicredit
- Unipol
- Zenith sgr

Borse di studio a copertura totale e parziale e finanziamenti agevolati. Brochure del master e domanda di ammissione bs.ilssole24ore.com

24ORE ALUMNI CLUB ALUMNI 24: ENTRA NEL NETWORK DI OLTRE 9.600 DIPLOMATI www.alumni24.ilssole24ore.com

servizi clienti: tel. 02 3022.3567/3811 fax 02 3022.4462/2059 masterfulltime@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 55 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008